

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 100

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBINI, ABBONDANZIERI, BUGLIO, CAZZARO,  
RAFFAELLA MARIANI, RUGGHIA**

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non rappresenta soltanto la risposta ai problemi di una categoria forte rappresentata da circa 82 mila geometri liberi professionisti, da circa 450 mila geometri dipendenti delle pubbliche amministrazioni e da circa 150 mila praticanti. Al contrario, la proposta è frutto di un equilibrato lavoro svolto nel corso della passata legislatura dalla VIII Commissione del Senato, con l'obiettivo di stabilire un punto fermo e di effettuare una sintesi in un campo in cui da troppi anni prevalgono l'incertezza e la conflittualità. La proposta è stata quindi approvata dal Senato il 25 gennaio 2001 e trasmessa alla Camera (AC n. 7566).

Infatti la norma di riferimento, per quanto concerne le competenze professionali dei geometri, è rappresentata dal regio decreto n. 274 del 1929, che introduce il concetto di « modesta costruzione »

per stabilire l'attribuzione delle singole competenze professionali.

È ovvio che detto concetto non poteva non essere storicizzato per cui, nel corso degli anni, e senza precise norme di riferimento, le attività professionali dei geometri si sono venute modificando nel tentativo di dare risposte alle esigenze della collettività e alla domanda del mercato.

L'incertezza nella distribuzione delle singole competenze proviene dall'indeterminatezza del concetto di modesta costruzione, che è stato più volte oggetto di attenzione nelle aule giudiziarie con vicende alterne finché la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 1993, ha confermato che « il presupposto della modestia sia da considerarsi elemento flessibile che postula cognizioni necessariamente variabili in rapporto al progresso tecnico-scientifico che la materia può subire nel tempo ». Ed è proprio questo il

nodo che la presente proposta di legge intende sciogliere, definendo una volta per tutte il concetto di modesta costruzione, con l'individuazione chiara e netta, *ex lege*, delle competenze di chi vuole esercitare la professione di geometra.

Definire un testo di legge in una materia così complessa e che riguarda interessi così vasti non è cosa facile, soprattutto per due motivi. Il primo è rappresentato dal fatto che non è possibile rapportare la figura professionale del geometra italiano e quella del perito industriale edile a livello europeo, in quanto tale professione si è evoluta a livello comunitario secondo linee estremamente articolate, che hanno comportato percorsi professionali e formativi sostanzialmente diversi. Il secondo è rappresentato dal fatto che, anche all'interno del nostro territorio nazionale, l'attività professionale dei geometri e dei periti si è articolata e differenziata in maniera non uniforme tra regione e regione, in rispondenza di fatti ambientali, sociali ed economici.

Da qui la necessità di stabilire come linea guida una prudente e meditata mediazione fra le varie realtà obiettivamente rilevabili, lette con l'occhio sempre attento alla normativa vigente in termini di: formazione e procedimenti formativi per l'esercizio della professione di geometra e di perito industriale edile; ammissibilità della progettazione in cemento armato e individuazione dei vincoli e dei limiti; ammissibilità degli interventi in materia di urbanistica e individuazione, anche in questo caso, dei vincoli e dei limiti.

La proposta di legge tiene ben presente i principi esposti con la consape-

volezza che stabilire degli ambiti entro i quali i geometri ed i periti possano espletare la propria professione non toglie minimamente la possibilità da parte dei tecnici laureati di esercitare, in un ambito di libero mercato e senza alcun limite, tutte le attività professionali connesse alla materia. D'altra parte si punta sulla capacità e sulla sensibilità degli enti locali di dotarsi di strumenti urbanistici idonei a garantire il rispetto del contesto urbanistico, storico, ambientale e soprattutto la vivibilità e la sicurezza nei loro territori.

L'articolo 1 stabilisce che la legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

L'articolo 2 stabilisce le competenze dei geometri e dei periti industriali e ne fissa i relativi limiti.

L'articolo 3 stabilisce quali competenze in materia urbanistica rientrino tra quelle dei geometri e dei periti industriali.

L'articolo 4 stabilisce quali altre prestazioni rientrino tra quelle di competenza dei geometri e dei periti industriali.

L'articolo 5 stabilisce la validità delle norme previgenti riguardanti le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali.

L'articolo 6 reca norme transitorie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

## ART. 2.

*(Edifici).*

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. È esclusa la competenza per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

### ART. 3.

*(Urbanistica).*

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

### ART. 4.

*(Prestazioni varie).*

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti

industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

ART. 5.

*(Norme relative ad altre competenze professionali).*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 6.

*(Norme transitorie).*

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali

d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.



€ 0,26



\*14PDL0026880\*